

di Antonio Ciccio Messina

Italia Oggi, 15 febbraio 2020

Indagini più veloci, corsie preferenziali per i reati più gravi, rinvii a giudizio più selettivi, più spazio ai riti alternativi. E poi, prescrizione sospesa dopo la condanna in primo grado e rinfoltimento degli organici con più 500 giudici onorari e mille impiegati amministrativi.

Indagini più veloci, corsie preferenziali per i reati più gravi (la procura deve fissare le fasce di priorità), rinvii a giudizio più selettivi, più spazio ai riti alternativi. E poi, prescrizione sospesa dopo la condanna in primo grado e rinfoltimento degli organici con più 500 giudici onorari e mille impiegati amministrativi. È quanto prevede il ddl contenente le deleghe per la riforma del processo penale, approvato il 14 febbraio 2020 dal Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge è costruito sulla necessità di velocizzare i processi e fare in modo che arrivino in tempo breve a una definizione. Ciò, innanzi tutto, per il collegamento tra i temi della sterilizzazione della prescrizione e dall'altro della efficienza della giustizia penale. Al di là di questi aspetti di politica legislativa, è necessario, però, approfondire l'identikit della giustizia penale che verrà tracciato dai decreti legislativi, una volta che la legge delega verrà approvata dal parlamento (e il cammino si prospetta non certo in discesa). Vediamo alcuni tratti del nuovo profilo del processo penale.

Il ddl prevede che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev'essere necessariamente effettuata all'imputato, siano effettuate al difensore, anche per via telematica. Tradotto, gli uffici e i giudici non dovranno perdere tempo a rincorrere l'imputato nomade o

irreperibili. Niente stasi o rinvii dei giudizi per mancata o omessa notifica. L'avvocato diventa il domiciliatario ex lege dell'imputato.

Tappe forzate e rush finale per il pubblico ministero, impegnato al rispetto dei termini delle indagini preliminari. Nel dettaglio il ddl delega individua tre termini di durata, legati alla gravità del reato su cui si indaga: 1) sei mesi per i reati meno gravi; 2) un anno per quelli ordinari; 3) diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessità per il numero di imputati o di capi di imputazione. La durata sarà prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del pm, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Ma quel che è più importante è che scatta un obbligo di disclosure una volta, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari. Il pm sarà tenuto, entro i 3, 6 o 12 mesi a seconda del tipo di reato, a richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. Dopo questi termini, il pm dovrà notificare all'indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti. Sarà quindi facoltà delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione. Per accelerare le indagini il ddl prevede anche il potere del giudice di retrodatare l'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro con la conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti.

Le indagini con il countdown sveltiscono l'iter. Ma il ddl progetta di ridurre il numero delle indagini che sfociano in un processo dibattimentale, cioè con tutte le possibili garanzie per l'imputato. Il primo strumento è rendere più selettivo il criterio per cui il pm deve chiedere il rinvio a giudizio e il gip deve mandare il processo. Non basterà una generica sostenibilità dell'accusa, ma ci vorrà una più stringente prognosi di condanna.

Il procuratore della Repubblica dovrà stilare criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, da concordare con il procuratore generale e con il presidente del tribunale. Altrimenti detto, le autorità dovranno studiare la specifica realtà criminale e territoriale, valutare le risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell'ufficio e, poi, individuare quali indagini hanno la precedenza rispetto agli altri. Viene codificata, quindi, una modalità operativa che di fatto è già in atto in alcune procure.

Si è detto indagini più veloci con pianificazione delle priorità e rinvii a giudizio più selettivi. A ciò il ddl aggiunge un maggior spazio di azione per i riti alternativi. Cosicché i processi che arrivano al giudizio hanno l'opportunità di essere chiusi più in fretta. Come? Ad esempio con il

patteggiamento esteso a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque, questo bilanciato con un ampliamento dell'elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento.

Il ddl interviene sulla sospensione della prescrizione. Si prevede la sospensione della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso e i periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità. Questo disincentiverà manovre di dilatazione dei tempi del processo, poiché il decorso del tempo non sarà più un vantaggio per l'imputato.

Per dare sprint alla produttività dei tribunali, il ddl prevede la possibilità di impiegare i giudici onorari ausiliari nei collegi giudicanti (più giudici uguale più processi da definire). Inoltre sono previsti l'aumento dell'organico dei giudici onorari ausiliari di 500 unità, dagli odierni 350 a 850 e l'assunzione, con contratto a tempo determinato di 24 mesi, anche in soprannumero, di mille unità di personale amministrativo.